

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6001 del 03/04/2019 BOLOGNA

Proposta: DPG/2019/6351 del 03/04/2019

Struttura proponente: SERVIZIO FITOSANITARIO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: ISTITUZIONE ZONE TAMPONE PER ERWINIA AMYLOVORA. ANNO 2019

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

Firmatario: STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Stefano Boncompagni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 5095 del 12/04/2018, recante "Istituzione di zone tampone per *Erwinia amylovora*. Anno 2018";

Considerato che:

- in base a quanto riportato nell'Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 nella nuova versione attualmente in vigore, il territorio della Regione Emilia-Romagna non risulta più fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.;
- l'introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell'allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;

- l'allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005 prevede, fra l'altro, che per poter circolare nelle o verso le zone protette i vegetali ospiti di *Erwinia amylovora* devono essere originari delle zone protette espressamente elencate, oppure devono essere "ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati.";
- che è opportuno modificare le "zone tampone" denominate "FE2" e "RA3" a seguito del ricevimento di richieste di nuovi campi con produzione di specie ospiti di *Erwinia amylovora* nelle suddette zone, come da documentazione agli atti di questo servizio;
- che è necessario eliminare la "zona tampone" denominata "RE1" in quanto non più richiesta;
- che è opportuno inoltre confermare le restanti "zone tampone" denominate "BO1", "FC1", "FE1", "FE3", "MO2", "RA1" e "RA2" istituite nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate zone protette, al fine di dare la possibilità di produrre piante ospiti di *Erwinia amylovora* idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP";

Ritenuto quindi:

- di accogliere tutte le richieste 2019 di istituzione di "zone tampone" in base alla documentazione agli atti di questo Servizio;
- di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività in "zone tampone", già istituite nell'anno 2018, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2019 per le specie ospiti di *Erwinia amylovora*, a condizione che i vivaisti o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;
- di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno richiesto l'istituzione di una nuova "zona tampone" per l'anno 2019 a emettere il passaporto per zona protetta, a partire dal mese di novembre 2020, per le specie ospiti di *Erwinia*

amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna";
- n. 122 del 28 gennaio 2019, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021" contenente in allegato "la Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Viste:

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13/10/2017, avente ad oggetto "Direttiva per l'attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell'art. 5 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa" e dell'art. 12 "Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva" dell'allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";

- la determinazione n. 19741 del 06 dicembre 2017 recante "Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";
- la determinazione n. 9908 del 26 giugno 2018 recante "Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca";

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A


1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di accogliere tutte le richieste di istituzione di "zona tampone" per *Erwinia amylovora* in base alla documentazione agli atti di questo Servizio;
3. di delimitare dette "zone tampone" come riportato nella mappa dell'allegato 1 alla presente determinazione; la mappa è consultabile a maggior dettaglio sul seguente indirizzo internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/cartografia-fitosanitaria/mappa-zone-tampone-erwinia-amylovora/image_view_fullscreen ;
4. di stabilire che per l'anno 2019 le "zone tampone" sono le seguenti:
 - provincia di Bologna: "BO1";
 - provincia di Ferrara: "FE1", "FE2" e "FE3";
 - province di Forlì-Cesena e Rimini: "FC1";
 - provincia di Modena: "MO2";
 - provincia di Ravenna: "RA1", "RA2" e "RA3";
5. di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell'allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del D. Lgs. n. 214/2005;
6. di autorizzare le aziende che hanno confermato l'attività vivaistica in "zona tampone" istituite nell'anno 2018, a emettere il passaporto per zona protetta per le specie ospiti di *Erwinia amylovora* a partire dal mese di novembre 2019, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i

requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

7. di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno richiesto l'istituzione di una nuova "zona tampone" per l'anno 2019 a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2020 per le specie ospiti di *Erwinia amylovora*, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;
8. di utilizzare, per la commercializzazione delle piante per le quali è stata autorizzata l'emissione del passaporto, il documento riportante il codice "ZP b)2.", così come previsto dalla direttiva del Consiglio 2000/29/CE;
9. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
10. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
11. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Stefano Boncompagni

Zone Tampone 2019



-  **Zone Tampone - aree confermate**
-  **Zone Tampone - aree di nuova istituzione**